



VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 07.05.2024

OGGETTO: SEGUITO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NN. 16/2024 E 34/2024 E DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2024 PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA BFF BANK SPA GIÀ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di maggio dalle ore 13.10 e a seguire a Palazzo Spada, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la giunta comunale in modalità mista, utilizzando una delle più comuni piattaforme digitali, secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022 all'art.3 comma 1.

Assume la Presidenza il Sindaco Stefano BANDECCHI assistito dal Segretario Generale Iole TOMMASINI

Alla seduta, al momento della discussione della proposta in oggetto risultano rispettivamente presenti e assenti:

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| BANDECCHI Stefano | Sindaco/Presidente | presente da remoto |
| CORRIDORE Riccardo | Vice sindaco | presente |
| ALTAMURA Viviana | Assessore | presente |
| ANIELLO MASCIA | Assessore | presente |
| BORDONI Michela | Assessore | presente |
| CARDINALI Sergio | Assessore | presente |
| IAPADRE Marco | Assessore | presente |
| MAGGI Giovanni | Assessore | presente |
| RENZI Stefania | Assessore | presente |
| SCHENARDI Marco | Assessore | presente |

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA prot. 72830 del 30.04.2024

ISTRUTTORIA DELLA DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE – GOVERNO SOCIETARIO

OGGETTO: Seguito delibere di Giunta Comunale nn. 16/2024 e 34/2024 e delibera di Consiglio Comunale n. 19/2024 per la definizione della posizione debitoria BFF BANK SPA già BANCA FARMAFACTORING S.p.a. Determinazioni.

Su iniziativa del Sindaco, Stefano Bandecchi e dell'assessore al bilancio - finanze – patrimonio – fondi e finanziamenti – cultura – turismo – eventi valentiniani, Dott.ssa Michela Bordoni

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1° marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018;
- l'OSL si è insediato in data 11 aprile 2018;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 258, comma 1, del TUEL la giunta comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata con deliberazione n. 125 del 10/05/2019, impegnandosi a mettere a disposizione risorse finanziarie utili al pagamento del 60% dei crediti vantati, scelta confermata dal consiglio comunale con deliberazione n.159 del 29/05/2019;
- la procedura di dissesto è stata chiusa in data 10/01/2024 con approvazione, da parte dell'OSL del rendiconto della gestione liquidatoria (deliberazione OSL n. 2/2024) e con la predisposizione dell'accantonamento ex art 258 c. 4 del TUEL (deliberazione OSL n. 1/2024);

CONSIDERATO CHE: con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2024 è stata ratificata la "presa d'atto della situazione debitoria post dissesto" e sono state fornite le seguenti linee di indirizzo per la gestione delle passività dell'ente nella fase post dissesto:

- pagamento integrale delle somme dovute ai creditori privilegiati (così come ammesse alla massa passiva del dissesto), previa sottoscrizione di specifica scrittura privata debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente, senza la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;

- pagamento del 70% delle somme dovute ai creditori ordinari (così come ammesse alla massa passiva del dissesto) previa sottoscrizione di specifica scrittura privata debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente, senza la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;
- accantonamento delle somme per i contenziosi in essere;
- valutazione di eventuali correttivi in ragione delle peculiarità rinvenibili in ciascuna posizione creditoria;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12.02.2024 si è proceduto ad apportare al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 112 del 22/12/2023 le conseguenti variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1-3, D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- la dichiarazione di dissesto dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., a decorrere dal momento in cui il credito è diventato liquido ed esigibile, che potranno pertanto essere legittimamente richiesti al termine della procedura di risanamento dell'ente;
- la normativa che prevede il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi degli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui all'art 248 del TUEL ha carattere meramente sospensivo e non preclude agli interessati di riattivarsi per la corresponsione di dette poste nei confronti dell'ente risanato;

PRESO ATTO ALTRESI' del parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione n. 139 del 29.09.2022, che enuncia i seguenti principi: *"... sussiste la facoltà dell'ente locale - successivamente alla chiusura della gestione straordinaria - di liquidare i debiti per i quali non sia stata accettata la transazione proposta nell'ambito della procedura semplificata ex art. 258 Tuel, mediante l'accantonamento disposto dall'OSL, anche sulla base di ipotesi transattive diverse da quelle formulate dall'OSL medesimo..."* e *"...deve ritenersi che, una volta conclusa la gestione straordinaria, i creditori, che nell'ambito della procedura semplificata ex art. 258 Tuel abbiano rifiutato la proposta transattiva formulata dall'OSL e siano muniti di titolo esecutivo conseguito durante la stessa gestione straordinaria, potranno agire per l'intero credito nei confronti dell'ente locale."*;

PRESO ATTO ANCORA che la possibilità di discostarsi dalle proposte transattive elaborate dall'OSL discende dalla considerazione che, essendo state dette proposte rifiutate, nessun vincolo giuridico è sorto, non essendosi raggiunto *l'in idem placitum consensus* che struttura il contratto, ovvero una delle tre fonti genetiche del rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c.;

CONSIDERATO CHE:

- A seguito della chiusura della procedura di dissesto del Comune, le pretese creditorie rimaste insolute tornano ad essere esigibili nei confronti dell'ente locale, per effetto del venir meno del regime di sospensione temporanea strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell'ente

stesso: è quanto ricordato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 3 gennaio 2023, n. 9, rilevando sul punto giurisprudenza altalenante (cfr. TAR Calabria sent. 29 maggio 2023 n. 446, Corte Costituzionale, sent. n. 219 del 24 ottobre 2022).

- La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina, quindi, l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura (cfr. Corte Cost., sent. n. 269/1998; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2008, n. 2095) e, conseguentemente, i creditori possono ottenere dall'Ente tornato in bonis il pagamento degli accessori;

CONSIDERATO che occorre assolvere alle obbligazioni riguardanti le posizioni debitorie residue afferenti alla gestione liquidatoria sulla scorta del citato parere della Corte dei conti;

TENUTO CONTO CHE una procedura snella può assicurare:

- ai creditori una rapida soddisfazione di quanto dovuto anche in ragione del lasso di tempo intercorso;
- al Comune il mantenimento *in bonis* dell'attuale stato finanziario, economico e patrimoniale, evitando in prospettiva che la riunione delle contabilità ante e post dissesto unitamente alla trattazione delle partite debitorie, non concluse dall'OSL al termine della procedura, possano minare l'equilibrio dell'ente scongiurando di dover ricorrere ad altri strumenti di gestione previsti per gli enti deficitari e/in disequilibrio.

CONSIDERATO CHE secondo l'art. 248 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

- una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l'ente sia ritornato *in bonis*, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale (comma 2);
- il credito azionato è suscettibile di produrre accessori;

CONSIDERATO ALTERSI' CHE: con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 20.02.2024 è stata effettuata la ricognizione di tutte le posizioni debitorie dell'ente, suddividendo i creditori tra quelli muniti e quelli sprovvisti di titolo esecutivo con anche approvazione dei relativi schemi "base" di scrittura privata per la definizione delle posizioni;

PRESO ATTO CHE: ai fini della gestione delle posizioni debitorie residue afferenti alla gestione liquidatoria e necessario stipulare, con i creditori muniti di titolo esecutivo, un accordo transattivo a saldo e stralcio;

CONSIDERATO CHE:

- *la decisione di stipulare un accordo transattivo rientra fra gli ordinari poteri di gestione per i quali è garantita l'insindacabilità delle scelte di merito compiute dai soggetti deputati dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 L. n. 20 del 14 gennaio 1994;*

- *in tale valutazione il pubblico amministratore dovrà compiere un'analisi costi-benefici unita ad una valutazione della congruità del risultato economico finale;*
- *trattandosi di una valutazione comunque complessa, che si deve muovere con prudenza sui binari tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è bene intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'organismo di revisione e, ove possibile, dell'avvocatura (cfr. Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo, del. 343/2021/PAR);*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

È ragionevole una transazione che, nel convenire reciproche concessioni su una controversia complessa o avente ad oggetto somme cospicue di denaro pubblico, abbia ponderato in maniera approfondita gli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell'operazione, nonché dal parere dell'avvocatura interna all'amministrazione (Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 3 giugno 2022 n. 122);

PRESO ATTO CHE:

- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti è opportuno che l'ente locale richieda il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale, quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità. Ovviamente in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 6 del TUEL (ampliamento che è rimesso alla discrezionale potestà dell'ente locale, ma che sarebbe utile) non vi è l'obbligo da parte dell'Organo di controllo interno di rendere il parere (cfr. Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – Del. N. 129 del 12.09.2017);
- la Corte dei conti, Sez. del controllo Emilia Romagna, del. n. 75 del 26 aprile 2017 opportunamente precisa che *"occorre la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso"*

PRESO ATTO CHE: secondo consolidato orientamento della Corte dei Conti l'attività transattiva della Pubblica Amministrazione si inserisce nell'ordito normativo che coinvolge i rapporti tra diritto privato ed azione amministrativa e che l'utilizzo di strumenti privatistici da parte della p.a. trova fondamento nell'art. 1, comma 1-bis della legge 241 del 1990 e smi, che recita *"la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente"* (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo, del. 343/2021/PAR);

CONSIDERATO CHE:

- i principi contabili n. 2 emanati nel 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno al punto 104 prevedono che *"gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza dell'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo"*;
- in tali casi l'Amministrazione si trova nelle condizioni ed ha l'obbligo di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;
- di fronte ad una transazione economica è lo stesso art. 97 della Costituzione a richiedere il rispetto degli equilibri di bilancio unitamente alla sostenibilità del debito pubblico;

PRESO ATTO CHE: *per quanto riguarda gli aspetti prettamente contabili, in riferimento al paragrafo 1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, poiché l'amministrazione deve rilevare le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni, si stabilisce che "Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.)". Successivamente si precisa che "Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale."* (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo, del. 343/2021/PAR);

CONSIDERATO CHE: la Corte dei Conti ha evidenziato i seguenti elementi quali presupposti essenziali per inquadrare la fattispecie della transazione:

- ✓ **esistenza di una controversia:** che sussiste quando vi siano contrapposti interessi entrambi giuridicamente rilevanti. Il contrasto tra le posizioni è la base della transazione in quanto individua le reciproche concessioni;
- ✓ **diritti disponibili:** la transazione, ai sensi dell'art. 1966 c.2 c.c., è valida solo se ha per oggetto diritti disponibili ossia quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
- ✓ **rapporto giuridico patrimoniale:** in forza dell'art. 1321 del c.c.

CONSIDERATO INOLTRE CHE: la Corte dei Conti ha altresì evidenziato i seguenti tratti caratteristici dell'accordo transattivo:

- ✓ **convenienza economica:** nei limiti della rispondenza delle scelte a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- ✓ **compatibilità con i fini pubblici:** la Cassazione (a Sezioni Unite) ha chiarito che la Corte dei Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico;
- ✓ **proporzionalità:** la pubblica amministrazione dovrà formulare non solo la scelta più ragionevole ma anche quella che sia in grado di realizzare l'interesse pubblico primario e che arrechi agli altri interessi, sia pubblici che privati, il minor danno possibile;
- ✓ **reciproche concessioni:** come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione soltanto quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.

CONSIDERATO CHE: l'esistenza del rapporto giuridico patrimoniale alla base del negozio transattivo discende dall'approvazione, da parte dell'Organo straordinario di Liquidazione, del rendiconto finale di liquidazione avvenuta con deliberazione n. 2/2024;

PRESO ATTO CHE: con riferimento specifico all'individuazione dell'organo competente all'approvazione degli accordi transattivi, la Corte di Conti ha chiarito che *"la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientra nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015);

RICHIAMATA, la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20.02.2024 con la quale sono stati approvati gli schemi da di base adottare per la definizione delle posizioni debitorie ed è stato conferito mandato alla dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Governo Societario di procedere, previa adozione di apposito atto di approvazione della singola posizione e previo parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e, laddove ritenuto necessario dal Sindaco, dell'Avvocatura Comunale, alla sottoscrizione delle transazioni per i creditori muniti di titolo esecutivo;

TENUTO COTO DELLA posizione del creditore BANCA FARMAFACTORING S.p.a. (P. IVA 07960110158) ad oggi BFF BANK S.p.A. con sede legale in Milano – Via Domenichino n. 5, creditore che risulta munito di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 654/2017 (r.g. n. 1387/2017) emesso dal Tribunale di Terni in data 20.06.2017 per la somma di € 286.861,22 oltre interessi e spese di procedura, provvedimento munito di formula esecutiva in data 05.12.2017;

PRESO ATTO CHE con riferimento a detta partita, con nota protocollo n. 141329 del 09.09.2022, l'Organo straordinario di liquidazione ha inviato al creditore proposta transattiva per l'importo di € 303.016,48, non accettata;

CONSIDERATO CHE: risulta pendente, dinanzi al Tribunale di Terni, procedimento civile iscritto al n. 33/2021 r.g.a.c. avente ad oggetto il riconoscimento, in favore di BFF della ulteriore somma di € 178.541,23 oltre eventuali accessori, derivante da atto di citazione per il pagamento di fatture cedute alla società BFF Bank spa e, a dire del creditore, non saldate del Comune di Terni;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE: detto giudizio, instaurato nell'anno 2021, risulta altresì tra le partite di competenza della gestione OSL e che pertanto si ritiene opportuno definire anche tale posizione seppur il contenzioso non è ancora concluso;

PRESO ATTO, delle trattative intervenute tra l'ente ed il creditore che hanno consentito di giungere ad un accordo transattivo per la definizione, a saldo e stralcio, di tutte le pendenze, giudiziali e stragiudiziali intercorrenti tra le parti per un procedimento che garantisca la migliore economicità possibile per l'ente;

RAVVISATA pertanto la necessità di formalizzare l'accordo intervenuto tra l'Ente ed il creditore BFF Bank s.p.a. al fine di evitare eventuali ulteriori pretese relative al medesimo titolo nonché possibili ulteriori azioni giudiziarie e/o esecutive;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e richiamate le sentenze sopra citate, l'Ente ha ritenuto opportuno e necessario addivenire alla transazione della posizione debitoria nei confronti di BFF Bank s.p.a. previa istruttoria e valutazione dell'opportunità e della congruità del risultato economico finale che realizza un interesse diffuso volto alla conservazione del patrimonio dell'ente stante anche l'alea concernente il giudizio ad oggi pendente dinanzi al Tribunale di Terni;

VALUTATA, la convenienza economica delle reciproche concessioni sottese all'accordo transattivo anche in termini di prevenzione di future liti derivanti dall'eventuale atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni proposto dalla parte soccombente nel giudizio di primo grado;

VALUTATA ALTRESI', la complessiva legittimità della transazione in rapporto all'esplicito bilanciamento fra i benefici attesi dalla stipula dell'accordo transattivo ed i costi derivanti dal prolungamento del contenzioso in atto fra le parti anche al fine di garantire le esigenze di buon andamento e contenimento della spesa pubblica considerata la circostanza che sulle somme richieste maturano interessi moratori;

VISTA, la nota protocollo n. 48795 del 20.03.2024 che prevede che " *limitatamente a problematiche di elevata complessità giuridica, nell'ambito della funzione consultiva, legittimato a richiedere pareri all'Avvocatura è solo il Sindaco* "

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 50699 del 23.03.2024 è stato richiesto, per

il tramite del Sindaco, parere all'Avvocatura Comunale circa:

- la probabilità di esito favorevole all'ente nel giudizio n. 33/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Terni tra il Comune e BFF Bank s.p.a.;
- l'opportunità di definire transattivamente la complessiva posizione debitoria mediante il versamento della somma di € 475.800,00, con rinuncia al contenzioso pendente da parte dell'attore e con un'economia in favore dell'Ente di oltre € 200.000,00;

VISTI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dell'Attività finanziaria ex art. 49 del TUEL;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Comunale, acquisito al protocollo dell'ente al n. 52617 del 27.03.2024;

TENUTO CONTO CHE la presente proposta è inviata all'organo di revisione per acquisire il prescritto parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 rilasciati in ordine alla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.01.2024;

VISTI i modelli di scrittura privata predisposti dall'Ente ed allegati al presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente rappresenta seguito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.02.2024 conseguente alla deliberazione di questa Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2024 con la quale si formalizza la "*presa d'atto della situazione debitoria post dissesto e atto di indirizzo per a gestione della fase post liquidazione*";
3. di prendere atto che la presente rappresenta seguito della deliberazione di questa Giunta Comunale n. 34 del 20.02.2024 con la quale venivano approvati gli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- schemi di scrittura privata per la definizione delle posizioni debitorie risultanti dalla massa passiva del dissesto;
4. di prendere atto, altresì, della necessità di formalizzare con apposito atto l'avvenuto accordo tra l'Ente ed il creditore BFF Bank S.p.a. già Banca Farmafactoring (P. IVA 07960110158) stante la mancata accettazione da parte del creditore della proposta transattiva al 70% di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2024 anche al fine di evitare eventuali ulteriori pretese relative al medesimo titolo nonché possibili azioni giudiziarie e/o esecutive;
 5. per, l'effetto, di condividere lo schema di "scrittura privata di transazione" di cui all' allegato n. 1;
 6. di dare seguito all'indirizzo, di cui alla citata delibera n. 34 del 20.02.2024 di questa Giunta e pertanto, alla luce della stessa, conferendo mandato alla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Governo Societario alla sottoscrizione della scrittura privata in transazione, stante il parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e quello della Avvocatura Comunale;
 7. da dare atto che si è proceduto alla complessiva legittimità della transazione in rapporto all'esplicito bilanciamento fra i benefici attesi dalla stipula dell'accordo transattivo ed i costi derivanti dal prolungamento del contenzioso in atto fra le parti anche al fine di garantire le esigenze di buon andamento e contenimento della spesa pubblica considerata la circostanza che sulle somme richieste maturano interessi moratori;
 8. di dare altresì atto che è stata altresì considerata la convenienza economica delle reciproche concessioni sottese all'accordo transattivo anche in termini di prevenzione di future liti derivanti dall' eventuale atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni proposto dalla parte soccombente nel giudizio;
 9. di dare atto della copertura finanziaria al cap. 789/100 come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12.02.2024;
 10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scosta in quanto partecipante a gruppo di lavoro per la gestione OSL;
 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Per l'istruttoria tecnica

La Dirigente

Dott.ssa Grazia Marcucci

Il Sindaco

Stefano Bandecchi

L' Assessore

Dott.ssa Michela Bordoni



LA GIUNTA COMUNALE

- visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n.76 del 30.3.2022
- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dall'assessore competente su istruttoria del dirigente di riferimento prot. 72830 del 30.04.2024;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti con proprio verbale n. 91 del 2.5.2024 (prot. 74542/2024) allegato alla presente di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

Con votazione accertata dal Segretario resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti fisicamente ed a video

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione, resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti fisicamente ed a video, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Iole TOMMASINI

IL SINDACO

Stefano BANDECCHI